

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.6 Regolamentazione della pesca

La Provincia in base all'art. 149 della L.R. 31/08 ed al R.R. 9/03 succ. mod. dal R.R. 4/10 può prevedere norme sull'esercizio dell'attività di pesca nel proprio territorio. La regolamentazione della pesca,...

...

La Provincia di Cremona provvede ad adeguare il "Regolamento Provinciale della pesca" all'approvazione del presente Piano sulla base delle indicazioni in esso contenute.

...

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca - 3.7.1. Criteri e disposizioni

Sul territorio provinciale sono stati individuati – ai sensi della L.R. 31/08 i tratti di acque da destinare allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca ...

...

L'individuazione dei campi gara provinciali permanenti della Provincia di Cremona avviene sulla base di proposte formulate dalle Associazioni Piscatorie in sede di Consulta Pesca Provinciale,

...

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.6 Regolamentazione della pesca

La Provincia in base all'art. 149 della L.R. 31/08 ed al R.R. 9/03 **e** succ. mod. ~~dal R.R. 4/10~~ può prevedere norme sull'esercizio dell'attività di pesca nel proprio territorio. La regolamentazione della pesca,...

...

La Provincia di Cremona **definisce il "Regolamento Pesca Provinciale" in base alle disposizioni (Comunitarie, Nazionali e Regionali) vigenti in materia e secondo quanto stabilito dal Piano Ittico Provinciale.**

...

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca - 3.7.1. Criteri e disposizioni

Sul territorio provinciale sono stati individuati – ai sensi della L.R. 31/08 **Titolo IX** - i tratti di acque da destinare allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca...

...

L'individuazione dei campi gara provinciali permanenti della Provincia di Cremona avviene sulla base di proposte formulate dalle Associazioni Piscatorie **Provinciali qualificate** in sede di Consulta Pesca Provinciale,

...

Proposta di modifica
Testo definitivo

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.6 Regolamentazione della pesca

La Provincia in base all'art. 149 della L.R. 31/08 ed al R.R. 9/03 e succ. mod. può prevedere norme sull'esercizio dell'attività di pesca nel proprio territorio. La regolamentazione della pesca,...

...

La Provincia di Cremona definisce il "Regolamento Pesca Provinciale" in base alle disposizioni (Comunitarie, Nazionali e Regionali) vigenti in materia e secondo quanto stabilito dal Piano Ittico Provinciale.

...

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca - 3.7.1. Criteri e disposizioni

Sul territorio provinciale sono stati individuati – ai sensi della L.R. 31/08 Titolo IX - i tratti di acque da destinare allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca...

...

L'individuazione dei campi gara provinciali permanenti della Provincia di Cremona avviene sulla base di proposte formulate dalle Associazioni Piscatorie Provinciali qualificate in sede di Consulta Pesca Provinciale,

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca

I campi gara provinciali permanenti definiti dalla presente pianificazione sono stati individuati, mantenendo quelli "storici" attualmente in uso, escludendo i campi gara o tratti sotto utilizzati ed inserendone uno di recente proposta. Gli ulteriori criteri di base a cui si è fatto riferimento per la loro designazione sono riferibili alla pescosità, all'omogeneità ambientale, alle condizioni idrologiche (modesta velocità di corrente, buona profondità dei fondali, costanza dei livelli idrometrici) e all'accessibilità intesa quest'ultima come comodità per il pescatore di recarsi sul luogo di pesca con mezzi motorizzati per permettere il facile scarico e carico delle attrezzature.

....

I tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi gara fissi saranno assegnati, con apposita convezione, dalla Provincia di Cremona ad una delle Associazioni piscatorie dilettantistiche Provinciali secondo le modalità definite dalla sopra citata convezione e dal Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca.

....

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca

I campi gara provinciali permanenti definiti dalla presente pianificazione sono stati individuati, mantenendo quelli "storici" attualmente in uso, escludendo i campi gara o tratti sotto utilizzati ed inserendone uno di recente proposta. Gli ulteriori criteri di base a cui si è fatto riferimento per la loro designazione sono riferibili alla pescosità, all'omogeneità ambientale, alle condizioni idrologiche (modesta velocità di corrente, buona profondità dei fondali, costanza dei livelli idrometrici) e all'accessibilità intesa quest'ultima come comodità per il pescatore di recarsi sul luogo di pesca ~~con mezzi motorizzati per permettere il facile scarico e carico delle attrezzature.~~

...

I tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi gara fissi **provinciali** saranno assegnati, con apposita convezione, dalla Provincia di Cremona ad una delle Associazioni piscatorie dilettantistiche Provinciali **qualificata** secondo le modalità definite dalla sopra citata convezione e dal Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca.

....

Proposta di modifica
Testo definitivo

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca

I campi gara provinciali permanenti definiti dalla presente pianificazione sono stati individuati, mantenendo quelli "storici" attualmente in uso, escludendo i campi gara o tratti sotto utilizzati ed inserendone uno di recente proposta. Gli ulteriori criteri di base a cui si è fatto riferimento per la loro designazione sono riferibili alla pescosità, all'omogeneità ambientale, alle condizioni idrologiche (modesta velocità di corrente, buona profondità dei fondali, costanza dei livelli idrometrici) e all'accessibilità intesa quest'ultima come comodità per il pescatore di recarsi sul luogo di pesca.

...

I tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi gara fissi provinciali saranno assegnati, con apposita convezione, dalla Provincia di Cremona ad una delle Associazioni piscatorie dilettantistiche Provinciali qualificata secondo le modalità definite dalla sopra citata convezione e dal Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca.

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca

I "campi gara temporanei", da utilizzare per gare o manifestazioni di interesse locale o turistico, sono individuati di volta in volta dalla Provincia. L'autorizzazione è concessa dalla Provincia secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/08 art. 149, dal R.R. 9/03 art. 13 succ. mod. dal R.R. 4/10, dal Regolamento Provinciale della Pesca e dal Regolamento Provinciale per le gare e manifestazioni di pesca. I campi gara temporanei non possono essere concessi in zone dove sussistono istituti piscatori.

...

La F.I.P.S.A.S. ha individuato in piena autonomia e dietro propria responsabilità, così come previsto dalla normativa vigente in materia di pesca, i campi gara fissi nei corsi d'acqua con diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria.

Le gare di pesca vengono regolamentate dallo specifico Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca che contemplerà inoltre ogni ulteriore aspetto non considerato nella presente pianificazione.

...

Proposta di modifica Testo con evidenziato le modifiche

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca

I "campi gara temporanei", da utilizzare per gare o manifestazioni di interesse locale o turistico, sono individuati di volta in volta dalla Provincia. L'autorizzazione è concessa dalla Provincia secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/08 art. 149, dal R.R. 9/03 art. 13 **e** succ. mod. ~~dal R.R. 4/10~~, dal Regolamento Provinciale della Pesca e dal Regolamento Provinciale per le gare e manifestazioni di pesca. I campi gara temporanei non possono essere concessi in zone dove sussistono istituti piscatori.

...

La F.I.P.S.A.S. **individua** in piena autonomia e dietro propria **ed esclusiva** responsabilità, **nel rispetto di quanto** previsto dalla normativa vigente in materia di pesca, i campi gara fissi **e temporanei** nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria.

Le gare di pesca vengono **disciplinate nello** specifico dal Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca che contemplerà **inoltre** ogni ulteriore aspetto non considerato nella presente pianificazione.

...

Proposta di modifica Testo definitivo

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.7 Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca

I "campi gara temporanei", da utilizzare per gare o manifestazioni di interesse locale o turistico, sono individuati di volta in volta dalla Provincia. L'autorizzazione è concessa dalla Provincia secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/08 art. 149, dal R.R. 9/03 art. 13 **e** succ. mod., dal Regolamento Provinciale della Pesca e dal Regolamento Provinciale per le gare e manifestazioni di pesca. I campi gara temporanei non possono essere concessi in zone dove sussistono istituti piscatori.

...

La F.I.P.S.A.S. individua in piena autonomia e dietro propria ed esclusiva responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pesca, i campi gara fissi e temporanei nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria.

Le gare di pesca vengono disciplinate nello specifico dal Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca che contemplerà ogni ulteriore aspetto non considerato nella presente pianificazione.

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

Ai sensi degli artt. 149 della L.R. 31/08 e degli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale n. 9/03 succ. mod. dal R.R. 4/10, la Provincia rilascia le autorizzazioni all'attività di Centro Privato di Pesca (C.P.P.). L'attività di pesca nei Centri Privati di Pesca (C.P.P.) viene svolta sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, in piena autonomia, ma nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca e di quanto disposto dal decreto autorizzativo. Ai sensi dell'art. 144 comma 1 della L.R. 31/08 l'esercizio della pesca nelle acque denominate "acque pubbliche in disponibilità privata" non è subordinato al possesso della licenza di pesca.

...

Indirizzi e disposizioni

Nei C.P.P. non comunicanti con acque pubbliche superficiali possono essere autorizzate le specie ittiche autoctone e alloctone elencate all'art. 17 comma 2 del R.R. 9/03 e può essere concesso il regime di deroga alle norme di cui agli artt. 2, 3, 6, 7 e 8 del citato Regolamento come previsto all'art. 14 comma 3 dello stesso. I bacini ricadenti in aree sondabili, seppur a causa di eventi eccezionali, non sono considerati isolati in modo permanente, e quindi al contrario, ai fini dell'autorizzazione di ittiofauna, sono considerati comunicanti con acque pubbliche....

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

Ai sensi degli artt. 149 della L.R. 31/08 e degli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale n. 9/03 succ. mod. dal R.R. 4/10, la Provincia rilascia le autorizzazioni all'attività di Centro Privato di Pesca (C.P.P.). L'attività di pesca nei Centri Privati di Pesca (C.P.P.) viene svolta, in piena autonomia, sotto la **esclusiva** responsabilità del soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca e di quanto disposto dallo **specifico** decreto autorizzativo **provinciale**. ~~Ai sensi dell'art. 144 comma 1 della L.R. 31/08 l'esercizio della pesca nelle acque denominate "acque pubbliche in disponibilità privata" non è subordinato al possesso della licenza di pesca.~~

...

Indirizzi e disposizioni

Nei C.P.P. non comunicanti con acque pubbliche superficiali possono essere autorizzate le specie ittiche autoctone e alloctone elencate all'art. 17 comma 2 del R.R. 9/03 e può essere concesso il regime di deroga alle norme di cui agli artt. 2, 3, 6, 7 e 8 del citato Regolamento come previsto all'art. 14 comma 3 dello stesso. I bacini ricadenti in aree sondabili, ~~seppur a causa di eventi eccezionali~~, non sono considerati isolati in modo permanente, e quindi al contrario, ai fini dell'autorizzazione di ittiofauna, sono considerati comunicanti con acque pubbliche....

Proposta di modifica
Testo definitivo

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

Ai sensi degli artt. 149 della L.R. 31/08 e degli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale n. 9/03 succ. mod. dal R.R. 4/10, la Provincia rilascia le autorizzazioni all'attività di Centro Privato di Pesca (C.P.P.). L'attività di pesca nei Centri Privati di Pesca (C.P.P.) viene svolta, in piena autonomia, sotto la esclusiva responsabilità del soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca e di quanto disposto dallo specifico decreto autorizzativo provinciale.

...

Indirizzi e disposizioni

Nei C.P.P. non comunicanti con acque pubbliche superficiali possono essere autorizzate le specie ittiche autoctone e alloctone elencate all'art. 17 comma 2 del R.R. 9/03 e può essere concesso il regime di deroga alle norme di cui agli artt. 2, 3, 6, 7 e 8 del citato Regolamento come previsto all'art. 14 comma 3 dello stesso. I bacini ricadenti in aree sondabili, , non sono considerati isolati in modo permanente, e quindi al contrario, ai fini dell'autorizzazione di ittiofauna, sono considerati comunicanti con acque pubbliche.

....

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

Nei C.P.P. comunicanti con acque pubbliche superficiali sono previste limitazioni al regime di deroga sulle disposizioni della L.R. 31/08 e del R.R. 9/03, che è possibile concedere, in relazione al grado di isolamento dei singoli specchi d'acqua.

...

Considerato l'elevato rischi di diffusione delle specie ittiche, accidentale o volontaria, in particolare dai bacini in comunicazione con il reticolo idrico esterno, ancorché parzialmente separati da barriere fisiche, è necessario adottare la massima cautela possibile. A questi rischi di ordine biologico si aggiungono quelli di carattere sanitario, che complessivamente potrebbero determinare grave interferenza con gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna ittica autoctona. Alcune norme a prevenzione dei citati rischi che permettono di agevolare il ruolo ispettivo e di controllo degli organi di Polizia Provinciale sono di seguito esposte. Al titolare del C.P.P. è fatto obbligo di:

...

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

Nei C.P.P. comunicanti con acque pubbliche superficiali sono previste limitazioni al regime di deroga sulle disposizioni della L.R. 31/08 **Titolo IX** - e del R.R. 9/03 **e succ. mod.**, che è possibile concedere, in relazione al grado di isolamento dei singoli specchi d'acqua.

...

Considerato l'elevato rischi di diffusione delle specie ittiche, accidentale o volontaria, in particolare dai bacini in comunicazione con il reticolo idrico esterno, ancorché parzialmente separati da barriere fisiche, è necessario adottare la massima cautela possibile. A questi rischi di ordine biologico si aggiungono quelli di carattere sanitario, che complessivamente potrebbero determinare grave interferenza con gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna ittica autoctona. ~~Alcune norme a prevenzione dei citati rischi che permettono di agevolare il ruolo ispettivo e di controllo degli organi di Polizia Provinciale sono di seguito esposte. Al titolare del C.P.P. è fatto obbligo di:~~

...

Proposta di modifica
Testo definitivo

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

Nei C.P.P. comunicanti con acque pubbliche superficiali sono previste limitazioni al regime di deroga sulle disposizioni della L.R. 31/08 Titolo IX - e del R.R. 9/03 e succ. mod., che è possibile concedere, in relazione al grado di isolamento dei singoli specchi d'acqua.

...

Considerato l'elevato rischi di diffusione delle specie ittiche, accidentale o volontaria, in particolare dai bacini in comunicazione con il reticolo idrico esterno, ancorché parzialmente separati da barriere fisiche, è necessario adottare la massima cautela possibile. A questi rischi di ordine biologico si aggiungono quelli di carattere sanitario, che complessivamente potrebbero determinare grave interferenza con gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna ittica autoctona.‡

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

- redigere ad ogni immissione apposito verbale di semina che riporti la data di immissione, nome completo della specie in italiano e in latino, quantità immessa e nominativo della ditta fornitrice;
- acquisire e conservare per 2 anni la documentazione di provenienza del pesce acquistato ed immesso ed i certificati a norma di legge dell'autorità sanitaria competente;
- rilasciare ai pescatori che trasportino pesce proveniente dal laghetto di pesca apposita dichiarazione che attesti la provenienza della fauna ittica;
- adottare le misure necessarie affinché il pesce alloctono pescato nel C.P.P. sia sempre asportato morto;
- realizzare e mantenere in efficienza le opere eventualmente necessarie ad impedire la comunicazione con le acque pubbliche al passaggio dei pesci.

In caso di interventi ordinari o straordinari devono essere sempre mantenuto il grado di isolamento del bacino previsto nell'atto autorizzativi. In caso contrario è necessario dare comunicazione alla Provincia specificando modalità, tempi e mezzi di intervento che provvederà con proprio atto ad impartire le prescrizioni del caso.

....

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

PIANO ITTICO PROVINCIALE

Cap. 3.11 Centri privati di pesca sportiva

- ~~- redigere ad ogni immissione apposito verbale di semina che riporti la data di immissione, nome completo della specie in italiano e in latino, quantità immessa e nominativo della ditta fornitrice;~~
- ~~- acquisire e conservare per 2 anni la documentazione di provenienza del pesce acquistato ed immesso ed i certificati a norma di legge dell'autorità sanitaria competente;~~
- ~~- rilasciare ai pescatori che trasportino pesce proveniente dal laghetto di pesca apposita dichiarazione che attesti la provenienza della fauna ittica;~~
- ~~- adottare le misure necessario affinché il pesce alloctono pescato nel C.P.P. sia sempre asportato morto;~~
- ~~- realizzare e mantenere in efficienza le opere eventualmente necessarie ad impedire la comunicazione con le acque pubbliche al passaggio dei pesci.~~

~~In caso di interventi ordinari e straordinari devono essere sempre mantenuto il grado di isolamento del bacino previsto nell'atto autorizzativi. In caso contrario è necessario dare comunicazione alla Provincia specificando modalità, tempi e mezzi di intervento che provvederà con proprio atto ad impartire le prescrizioni del caso.~~

Anche nei Centri Privati di Pesca vige il divieto di pesca di cui al precedente punto "Altre disposizioni in materia di pesca"....

Proposta di modifica
Testo definitivo

PIANO ITTICO PROVINCIALE

1 Centri privati di pesca sportiva

Anche nei Centri Privati di Pesca vige il divieto di pesca di cui al precedente punto "Altre disposizioni in materia di pesca".

....

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Premessa

Il presente Regolamento Pesca è stato redatto, ai sensi della Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31 (L.R. 31/08) succ. mod. dalla Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 25, del Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 (R.R. 9/03), succ. mod. dal Regolamento Regionale 08 febbraio 2010 n. 4, e secondo gli accordi stipulati in data 25/01/05 con gli Uffici Pesca delle Province di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Lecco e Lodi in materia di regolamenti di bacino per il Fiume Adda e Oglio.

...

Art. 2. Disposizioni per la pesca dilettantistica

1 Orari: si deve fare riferimento all'orario diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera.

...

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Premessa

Il presente Regolamento Pesca è stato redatto, ai sensi della Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31 (L.R. 31/08) e succ. mod., ~~Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 25~~, del Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 (R.R. 9/03), e succ. mod. ~~Regolamento Regionale 08 febbraio 2010 n. 4~~, e secondo gli accordi stipulati in data 25/01/05 con ~~gli~~ **Uffici Pesca delle** le Province di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Lecco e Lodi in materia di regolamenti di bacino per il Fiume Adda e Oglio.

...

Art. 2. Disposizioni per la pesca dilettantistica

1 Orari: si deve fare riferimento all'orario diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera. **Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/03 e succ. mod. la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4 "Pesca notturna" del presente articolo.**

...

Proposta di modifica
Testo definitivo

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Premessa

Il presente Regolamento Pesca è stato redatto, ai sensi della Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31 (L.R. 31/08) e succ. mod. del Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 (R.R. 9/03), e succ. mod., e secondo gli accordi stipulati in data 25/01/05 con le Province di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Lecco e Lodi in materia di regolamenti di bacino per il Fiume Adda e Oglio.

...

Art. 2. Disposizioni per la pesca dilettantistica

1 Orari: si deve fare riferimento all'orario diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera. Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/03 e succ. mod. la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4 "Pesca notturna" del presente articolo.

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

4. La pesca notturna, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente da riva, con massimo 3 canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), pesce gatto di tutte le specie. Nel fiume Oglio è consentito esclusivamente l'uso di lombrico e pesce morto come esca. La pesca notturna alla carpa è consentita nei fiume Po e Adda e nel Canale Navigabile, fermo restando il divieto di cui al comma 7 del presente articolo. È altresì consentita la cattura delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, i cui esemplari non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua.

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

4 La pesca notturna, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente da riva, con massimo 3 (tre) canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche:

- anguilla (*Anguilla anguilla*) **nel rispetto dei divieti e delle limitazioni indicate al successivo punto 5 "Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata" ed al punto 6 "Misure minime" del presente articolo;**
- carpa (*Cyprinus carpio*) **nel rispetto dei divieti e delle limitazioni indicate al punti 5 "Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata", al punto 6 "Misure minime", al punto 7 e 7 bis del presente articolo;**
- pesce gatto di tutte le specie.
- **specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20557 capitolo 3, i cui esemplari non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua.**

Nel fiume Oglio è consentito esclusivamente l'uso di lombrico e pesce morto come esca. ~~La pesca notturna alla carpa è consentita nei fiume Po e Adda e nel Canale Navigabile, fermo restando il divieto di cui al comma 7 "Misure minime" del presente articolo.~~

Proposta di modifica
Testo definitivo

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

4 La pesca notturna, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente da riva, con massimo 3 (tre) canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche:

- anguilla (*Anguilla anguilla*) nel rispetto dei divieti e delle limitazioni indicate al successivo punto 5 "Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata" ed al punto 6 "Misure minime" del presente articolo;
- carpa (*Cyprinus carpio*) nel rispetto dei divieti e delle limitazioni indicate al punti 5 "Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata", al punto 6 "Misure minime", al punto 7 e 7 bis del presente articolo;
- pesce gatto di tutte le specie.
- specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20557 capitolo 3, i cui esemplari non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua.

Nel fiume Oglio è consentito esclusivamente l'uso di lombrico e pesce morto come esca...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

5. Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata: fatto salvo quanto disposto dal dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni:

- alborella (*Alborella alburnus alburnus*) dal 15 maggio al 15 giugno - (limitatamente al tratto del fiume Adda posto a monte del ponte S.S. 415 di Spino d'Adda e sul fiume Oglio).

...

6 Misure minime: fatto salvo da quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni per le quali vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata:

- barbo (*Barbus plebejus*) 25 cm

...

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

5. Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata: fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 **“Gare di pesca e campi gara fissi”** del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni:

- **anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° ottobre al 31 dicembre su tutto il territorio provinciale**

- alborella (*Alborella alburnus alburnus*) dal 15 maggio al 15 giugno - (limitatamente al tratto del fiume Adda posto a monte del ponte S.S. 415 di Spino d'Adda e sul fiume Oglio).

...

6 Misure minime: fatto salvo da quanto disposto dall'art. 4 **“Gare di pesca e campi gara fissi”** del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni per le quali vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata:

- **anguilla (*Anguilla anguilla*) 50 cm su tutto il territorio provinciale**

- barbo (*Barbus plebejus*) 25 cm

...

Proposta di modifica
Testo definitivo

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

5. Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata: fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 “Gare di pesca e campi gara fissi” del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni:

- anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° ottobre-31 al dicembre su tutto il territorio provinciale

- alborella (*Alborella alburnus alburnus*) dal 15 maggio al 15 giugno - (limitatamente al tratto del fiume Adda posto a monte del ponte S.S. 415 di Spino d'Adda e sul fiume Oglio).

...

6 Misure minime: fatto salvo da quanto disposto dall'art. 4 “Gare di pesca e campi gara fissi” del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni per le quali vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata:

- anguilla (*Anguilla anguilla*) 50 cm su tutto il territorio provinciale

- barbo (*Barbus plebejus*) 25 cm

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

7 Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa (Cyprinus carpio) è sempre vietata la pesca denominata “Carp-fishing”, con particolare riferimento all’utilizzo di boiles e esche simili, fatto salvo quanto disposto all’art. 4 comma 3.

...

7 bis) Obbligo di reimmissione immediata della Carpa (Cyprinus carpio) se il singolo pesce supera gli 8 (otto) Kg di peso.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

7 Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa (Cyprinus carpio) è sempre vietata la pesca denominata “Carp-fishing”, con particolare riferimento all’utilizzo di boiles e esche simili, fatto salvo quanto disposto all’art. 4 **“Gare di pesca e campi gara fissi” del presente Regolamento.**

...

7 bis) Obbligo di reimmissione immediata della Carpa (Cyprinus carpio) se il singolo pesce supera gli 8 (otto) Kg di peso, **fatto salvo quanto disposto all’art. 4 “Gare di pesca e campi gara fissi” del presente Regolamento**

Proposta di modifica

Testo definitivo

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

7 Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa (Cyprinus carpio) è sempre vietata la pesca denominata “Carp-fishing”, con particolare riferimento all’utilizzo di boiles e esche simili, fatto salvo quanto disposto all’art. 4 “Gare di pesca e campi gara fissi” del presente Regolamento.

...

7 bis) Obbligo di reimmissione immediata della Carpa (Cyprinus carpio) se il singolo pesce supera gli 8 (otto) Kg di peso, fatto salvo quanto disposto all’art. 4 “*Gare di pesca e campi gara fissi*” del presente Regolamento

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Art. 4 - Gare di pesca e campi gara fissi

- 1 Così come stabilito dall'art. 13, comma 3 del R.R. 9/03 le misure minime non si applicano in occasione delle gare di pesca, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Fiume Adda
- 2 Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Fiume Adda.
- 3 Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate sul Canale Navigabile,.
- 4 Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.
- 5 Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di utilizzo della nassa, che può essere impiegata solo durante le gare di pesca regolarmente autorizzate/collocate.

Proposta di modifica
Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Art. 4 - Gare di pesca e campi gara fissi

- 1 Così come stabilito dall'art. 13, comma 3 del R.R. 9/03 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6 **“Misure minime” del presente Regolamento** non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca **regolarmente autorizzate**, fatto salvo **quanto previsto al successivo comma 4** e dal Regolamento interprovinciale del Fiume Adda.
- 2 Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 **“Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata”** del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca **regolarmente autorizzate**, fatto salvo **quanto previsto al successivo comma 4** e dal Regolamento interprovinciale del Fiume Adda.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 e 7 bis) del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate sul Canale Navigabile.
- 4 Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.
- 5 Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di utilizzo della nassa, che può essere impiegata solo durante le gare di pesca regolarmente autorizzate/collocate.

...

Proposta di modifica
Testo definitivo

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Art. 4 - Gare di pesca e campi gara fissi

- 1 Così come stabilito dall'art. 13, comma 3 del R.R. 9/03 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6 **“Misure minime”** del presente Regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 e dal Regolamento interprovinciale del Fiume Adda.
- 2 Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 **“Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata”** del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 e dal Regolamento interprovinciale del Fiume Adda.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 e 7 bis) del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate sul Canale Navigabile.
- 4 Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.
- 5 Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di utilizzo della nassa, che può essere impiegata solo durante le gare di pesca regolarmente autorizzate/collocate.

...

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Art. 5 – Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale

2 Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo A sono:

....

c) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio.

3 Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo C del fiume Adda dalla confluenza del fiume Serio fino alla foce, con l'esclusione dei tratti in cui sussistono i diritti esclusivi di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria, sono i seguenti:

...

b) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio.

...

Proposta di modifica Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Art. 5 – Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale

2 Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo A sono:

....

c) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio **e (ai sensi del Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4816 del 1.07.2011) dal 1° ottobre-31 dicembre.**

...

3 Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo C sono i seguenti:

...

b) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio **e (ai sensi del Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4816 del 11.07.2011) dal 1° ottobre-31 dicembre.**

...

Proposta di modifica Testo definitivo

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

Art. 5 – Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale

2 Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo A sono:

....

c) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio **e (ai sensi Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4816 del 11.07.2011) dal 1° ottobre-31 dicembre.**

...

3 Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo C sono i seguenti:

...

b) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio **e (ai sensi Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4816 del 11.07.2011) dal 1° ottobre-31 dicembre.**

...

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE

a) I campi gara fissi sono indicati nel Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca” nel paragrafo “Azzonamento”, che include sia quelli provinciali che i campi gara previsti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria;

b) Come previsto dal Piano Ittico Provinciale, ai sensi degli artt. 134 comma 6 e 136 della L.R. 31/08, dell’art. 13 del R.R. 9/03 succ. mod. dal R.R. 4/10, la Provincia con apposita convenzione affida ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito “Associazione Affidataria” o “Soggetto Gestore”), la gestione dei tratti di corso d’acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi provinciali definiti dal Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca”.

c) Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate, nei corsi d’acqua posti sul territorio provinciale dietro autorizzazione/concessione della Provincia (per i campi gara temporanei provinciali), della “Associazione Affidataria” (per i campi gara fissi provinciali) e della FIPSAS (per i campi gara posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria), dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, Comuni e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.

d) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrate dal responsabile dell’organismo richiedente:

- alla Provincia per quanto riguarda i campi gara temporanei provinciali;
- all’Associazione Affidataria per quanto riguarda i campi gara fissi provinciali;
- alla Sezione Provinciale Pesca Sportiva Attività Subacquee di Cremona affiliata F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda i campi gara (fissi e temporanei) posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria

che si occuperanno rispettivamente dell’istruttoria e della relativa assegnazione della gara.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE

a) I campi gara fissi sono indicati nel Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca” nel paragrafo “Azzonamento”, che include sia quelli provinciali che i campi gara previsti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria;

b) Come previsto dal Piano Ittico Provinciale, ai sensi degli artt. 134 comma 6 e 136 della L.R. 31/08 e succ. mod., dell’art. 13 del R.R. 9/03 e succ. mod. ~~dal R.R. 4/10~~, la Provincia con apposita convenzione affida ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito “Associazione Affidataria” o “Soggetto Gestore”), la gestione dei tratti di corso d’acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi provinciali definiti dal Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca”. **Sarà cura e responsabilità del “Soggetto Gestore” tabellare correttamente ed in modo permanente i citati tratti con apposita cartellonistica (vigilando sulla stessa), secondo le disposizioni definite dalla Provincia.**

c) Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate, nei corsi d’acqua posti sul territorio provinciale dietro autorizzazione/concessione della Provincia (per i campi gara temporanei provinciali), della “Associazione Affidataria” (per i campi gara fissi provinciali) e della FIPSAS (per i campi gara posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria), dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, ~~Comuni~~ e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.

d) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere **inoltrata dal responsabile del soggetto richiedente:**

- alla Provincia per quanto riguarda i campi gara temporanei provinciali;
- all’Associazione Affidataria per quanto riguarda i campi gara fissi provinciali;
- alla Sezione Provinciale Pesca Sportiva Attività Subacquee di Cremona affiliata F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda i campi gara (fissi e temporanei) posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria

che si occuperanno rispettivamente dell’istruttoria e della relativa assegnazione della gara.

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

ART. 2 CAMPI GARA TEMPORANEI PROVINCIALI

a) La prenotazione dei campi di gara temporanei provinciali si effettua facendo pervenire alla Provincia - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - il modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione, redatta in carta legale con allegata una marca da bollo di valore legale corrente (salvo i soggetti esenti), contenente i seguenti dati ed allegati:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta;
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente;
- la denominazione completa del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, con allegata cartografia in scala 1:10.000, evidenziando il tratto e la sponda interessata;
- il numero massimo previsto dei partecipanti;
- l'orario di inizio e fine gara;
- la specie (nome italiano completo), quantità e pezzatura della fauna ittica eventualmente da immettere;
- l'Associazione Piscatoria qualificata a cui affidare l'attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca;
- riscontro/ricevuta del versamento, così come previsto all'art. 4 "Assegnazione vigilanza".

b) La Società organizzatrice deve far pervenire alla Provincia, allegata all'istanza, il consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la manifestazione e del Comune interessato. Sarà infine cura e responsabilità della Società organizzatrice possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.

c) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo i casi previsti al comma e).

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

ART. 2 CAMPI GARA PROVINCIALI – PRESENTAZIONE DOMANDA

2.1A Campi gara temporanei provinciali – prenotazione e autorizzazione

a) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrata alla Provincia dal responsabile del soggetto richiedente - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - **compilando esclusivamente** l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, **redatto** in carta legale (**allegando** una marca da bollo di valore legale corrente, salvo i soggetti esenti), **comunicando** i seguenti dati ~~ed allegati~~:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta;
 - le generalità del responsabile **del soggetto** richiedente;
 - la denominazione completa del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, ~~con allegata cartografia in scala 1:10.000~~, **indicando la sponda idrografica interessata**;
 - **gli estremi catastali del terreno interessato dal campo gara temporaneo richiesto**;
 - **il nominativo del proprietario del terreno interessato dal campo gara temporaneo richiesto**;
 - il numero massimo previsto dei partecipanti **alla gara/manifestazione di pesca**;
 - l'orario di inizio e fine della **gara/manifestazione di pesca**;
 - la specie (nome italiano completo), quantità e pezzatura della fauna ittica **che si desidera eventualmente** immettere;
 - l'Associazione Piscatoria qualificata **a cui desidera venga affidata** l'attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca;
- ed allegando**:
- **copia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità**;
 - **cartografia in scala 1:10.000 del corso d'acqua, evidenziando il tratto interessato dal campo gara**;

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

- d) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.
- e) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza (nell'arco dello stesso anno solare), con un sopralluogo, le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.
- f) Nel caso pervengano richieste di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica per iscritto all'interessato che deve inviare tempestivamente la documentazione o i dati mancanti, per permettere alla Provincia di rilasciare l'atto autorizzativo.
- g) Le istanze scritte che disattendono, anche in parte, quanto sopra citato possono essere considerate dalla Provincia non valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In questo caso la Provincia invierà alla Società organizzatrice apposita nota di diniego.
- h) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto, facendosi carico di avvisare il richiedente.

ART. 3 CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI

- a) La prenotazione delle gare di pesca nei campi gara fissi provinciali deve essere effettuata alla "Associazione Affidataria", secondo le modalità definite da quest'ultima.

ART 4 ASSEGNAZIONE VIGILANZA

4.1. Campi gara temporanei provinciali

- a) La Provincia affida con apposito atto l'attività di tabellatura e vigilanza ad una Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presente sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. - F.I.P.S.A.S.) indicata dal richiedente.
- b) Il richiedente è tenuto a versare direttamente all'Associazione Piscatoria, che svolgerà il servizio di vigilanza, un contributo economico (definito dalla stessa) per l'attività svolta.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

- **cartografia in scala 1:2.000 del corso d'acqua, evidenziando il tratto e la sponda interessata dal campo gara;**
 - **consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la gara/manifestazione, con relativa copia del suo documento di identità in corso di validità;**
 - **nulla osta del Comune in cui ricade il tratto di corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca;**
 - **nulla osta del soggetto gestore del corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca;**
 - **copia della ricevuta del versamento postale relativo alle spese d'istruttoria provinciali;**
 - **ricevuta del versamento relativo al pagamento delle spese di vigilanza e tabellatura (vedesi art. 3.1).**
- b) Il richiedente, se interessato al posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso - così come previsto dall'art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod. - deve farne esplicita richiesta alla Provincia allegando in merito il nulla osta del soggetto gestore del corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca.**
- c) ~~La Società organizzatrice deve far pervenire alla Provincia, allegata all'istanza, il consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la manifestazione e del Comune interessato.~~ Sarà infine cura e responsabilità della Società organizzatrice possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.**
- d) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo il caso previsto al comma **successivo**.

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

- c) Con l'accordo del richiedente e dell'Associazione designata alla vigilanza, quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito.
- d) Nel caso in cui l'interessato non indichi nel modulo di richiesta una Associazione Piscatoria a cui affidare l'attività di vigilanza e tabellatura della gara, la Provincia individuerà quest'ultima d'ufficio.

4.2. Campi gara fissi provinciali

- a) Per i campi gara fissi provinciali il richiedente è tenuto a versare al "Soggetto Gestore" un contributo economico per l'attività di tabellatura e vigilanza, nelle modalità ed i tempi individuati da quest'ultimo.

ART. 5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI

- a) Ogni gara di pesca per poter essere svolta, necessita della preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli del soggetto Gestore - riportanti le diciture: "Campo gara di gara" - il nominativo del "Soggetto Gestore" e della Provincia di Cremona" - la data di svolgimento (inizio e fine) della gara - la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo - il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
- b) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara fissi è svolta dalle guardie giurate volontarie ittiche della "Associazione Affidataria" del campo gara, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- c) Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

- e) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza (nell'arco dello stesso anno solare), con un sopralluogo, le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.
- f) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.
- g) Nel caso pervengano richieste di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica per iscritto, **ai sensi di legge**, all'interessato che deve inviare nei termini **richiesti** la documentazione o i dati mancanti, ~~per permettere alla Provincia di rilasciare l'atto autorizzativo. In caso contrario la Provincia - ai sensi di legge - invierà al richiedente l'atto di diniego allo svolgimento della gara/manifestazione di pesca.~~
- h) ~~Le istanze scritte incomplete, che quindi disattendono, anche in parte, quanto indicato dal presente articolo, possono essere considerate dalla Provincia non valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In questo caso la Provincia invierà alla Società organizzatrice apposita nota di diniego.~~
- i) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto, ~~facendosi carico di avvisare il richiedente.~~

2.1B Campi gara temporanei provinciali – affidamento vigilanza

- a) La Provincia affida con apposito atto l'attività di tabellatura e vigilanza ad una Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presente sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. – F.I.P.S.A.S.) **tenuto conto di quanto indicato in merito dal richiedente.**
- b) Il richiedente è tenuto a versare direttamente all'Associazione Piscatoria, che svolgerà il servizio di vigilanza, un **rimborso** economico (definito dalla stessa) per l'attività svolta.
- c) Con l'accordo del richiedente e dell'Associazione designata alla vigilanza, quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito.

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

d) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea di massima, essere collocati con le seguenti modalità:

- i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
- i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.

e) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 comma e) del presente Regolamento, segnalando con appositi cartelli il pericolo.

f) La "Associazione Affidataria" del campo gara trasmette preventivamente alla Polizia Provinciale, al Servizio Pesca della Provincia e ad altri soggetti interessati, l'elenco delle gare di pesca collocate nei campi gara fissi provinciali.

g) Il "Soggetto Gestore" - tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare sul corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le guardie volontarie addette alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA TEMPORANEI

a) L'attività di vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee deve essere svolta dall'Associazione Piscatoria affidataria, secondo le seguenti disposizioni:

- preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli riportanti le diciture: "Campo gara di gara" – il nominativo della Provincia di Cremona – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

d) Nel caso in cui il richiedente non indichi nel modulo di richiesta il nominativo della Associazione Piscatoria a cui preferibilmente affidare l'attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca, la Provincia provvederà comunque a sua discrezione all'individuazione della stessa.

2.2 Campi gara fissi provinciali

a) La prenotazione delle gare di pesca nei campi gara fissi provinciali deve essere effettuata alla "Associazione Affidataria", secondo le modalità definite da quest'ultima.

b) Il richiedente è tenuta a versare al "Soggetto Gestore" un contributo economico per l'attività di tabellatura e vigilanza, nelle modalità ed i tempi individuati da quest'ultimo.

ART. 3 CAMPI GARA PROVINCIALI – DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA

3.1 Disposizioni generali

a) L'attività di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca è svolta dalle guardie giurate volontarie dell'Associazioni Piscatorie **preposta, così come indicato al successivo punto 4.2 relativamente ai campi gara fissi provinciali e al successivo punto 4.3 relativamente ai campi gara temporanei provinciali.**

b) le guardie volontarie dell'Associazione preposta devono vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare sul corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le guardie volontarie addette alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.

c) Ogni gara di pesca **regolarmente autorizzata/collocata** necessita, per poter essere svolta, del preventivo **posizionamento** - lungo il tratto di campo **assegnato** - di cartelli riportanti le **seguenti** diciture:

- "Campo gara di pesca",
- **"Provincia di Cremona";**
- la data e l'ora **(inizio e fine)** di svolgimento della gara;
- la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo;

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

- costante attività di vigilanza, che sorvegli sul corretto svolgimento della manifestazione sportiva. Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.
- b) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea di massima, essere collocati con le seguenti modalità:
 - i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
 - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- c) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara temporanei è svolta dalle guardie giurate volontarie dell'Associazione Piscatorie affidataria, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- d) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 comma e) del presente Regolamento, segnalando con appositi cartelli il pericolo.
- e) Il "Soggetto Gestore" - tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare il corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le guardie volontarie addette alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

- il nominativo completo del **soggetto autorizzato** ~~la società di pesca/ente~~ a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
- il nominativo dell'Associazione che svolge l'attività di vigilanza.
- d) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea **di principio**, essere collocati **secondo** le seguenti modalità:
 - i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
 - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- e) **I cartelli e relativi paletti devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimossi al termine della stessa.**
- f) **sarà cura dell'Associazione addetta alla vigilanza procurarsi l'attrezzatura necessaria (cartelli, paletti ecc.) alla corretta tabellatura del campo gara.**
- g) **In presenza di linee elettriche, fatto salvo quanto disposto in merito dal Piano Ittico Provinciale e dal presente Regolamento (art. 4.1 lett. d), l'Associazione addetta alla vigilanza - in collaborazione con il soggetto autorizzato alla gara di pesca (nel caso di campo gara temporaneo) deve segnalare con appositi cartelli il pericolo.**
- h) **Qual'ora l'Associazione Piscatoria affidataria della vigilanza abbia o constati delle problematiche connesse al regolare svolgimento dell'attività di vigilanza o della gara di pesca deve tempestivamente contattare la Polizia Provinciale ed inviare appena possibile tempestivamente apposita comunicazione scritta (tramite fax) alla Provincia.**
- i) **Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di necessità dalla Provincia al "Soggetto Gestore" o all'Associazione addetta alla vigilanza.**
- j) **Sarà cura dell'Associazione addetta alla vigilanza inviare preventivamente alla Provincia i nominativi delle guardie giurate volontarie assegnate alla vigilanza dei campi gara.**

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PESCA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA

- a) Fatto salvo quanto esplicitato all'art. 1 comma b) del presente Regolamento, nei campi gara (sia fissi che temporanei) l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara regolarmente autorizzata/assegnata, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, indicato nell'atto di assegnazione.
- b) Nei tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori dotati di apposita copertura assicurativa.
- c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio non superiore a 10 m.
- d) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del tracciato loro assegnato.
- e) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.
- f) Gli organizzatori/soggetto autorizzato sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l'incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- g) Nel corso della gara-manifestazione, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

3.2 Campi gara fissi provinciali

- a) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara fissi è svolta dalle guardie giurate volontarie ittiche della "Associazione Affidataria" ~~del campo gara~~, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- b) La "Associazione Affidataria" del campo gara trasmette preventivamente alla Polizia Provinciale, al Servizio Caccia e Pesca della Provincia e ad altri soggetti interessati, **(secondo le disposizioni impartite dalla Provincia)** l'elenco delle gare di pesca collocate nei campi gara fissi provinciali.

3.3 Campi gara temporanei provinciali

- a) L'attività di vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee deve essere svolta dall'Associazione Piscatoria affidataria **indicata** con apposito atto dalla Provincia, **che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.**

ART. 4 DISPOSIZIONI GESTIONALI DEI CAMPI GARA

4.1 Disposizioni generali

- ~~a) Fatto salvo quanto esplicitato all'art. 1 comma b) del presente Regolamento,~~ Nei campi gara (fissi e temporanei) l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara regolarmente autorizzata/assegnata, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, indicato nell'atto di assegnazione.
- b) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del ~~tracciato~~ **tratto a** loro assegnato.
- c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio non superiore a 10 m.

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

- h) Nei campi gara temporanei provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
- i) Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondente a quello di svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
- j) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca nei tratti lasciati liberi.
- k) L'autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici e sicurezza, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta ecc.) per i quali dovrà provvedere l'organizzatore/soggetto autorizzato, quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.
- l) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica. Le eventuali certificazioni sanitarie necessarie devono, su richiesta della Provincia, essere messe a disposizione per una presa visione delle stesse;
- m) Eventuali problematiche o irregolarità verificatesi durante lo svolgimento delle gare poste sui campi gara temporanei, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto (anche tramite fax) alla Provincia dall'Associazione che ha svolto l'attività di vigilanza.
- n) È fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.
- o) Devono essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara i garisti devono effettuare un'accurata pulizia del tratto a loro assegnato.
- p) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal "Soggetto Gestore" in relazione a peculiari situazioni.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

- d) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche **aeree** - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.
- e) Gli organizzatori/soggetto autorizzato **e la vigilanza volontaria preposta** sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l'incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- f) Nel corso della gara-manifestazione, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- g) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca nei tratti lasciati liberi.
- h) L'autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici e sicurezza, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta ecc.) per i quali dovrà provvedere l'organizzatore/soggetto autorizzato, quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.
- i) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica. Le eventuali certificazioni sanitarie necessarie devono, su richiesta della Provincia, essere messe a disposizione per una presa visione delle stesse;
- j) È fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.
- k) Devono essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara i garisti devono effettuare un'accurata pulizia del tratto a loro assegnato.
- l) Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di necessità dalla Provincia ai soggetti interessati dalla gara/manifestazione di pesca.**

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

ART. 8 GARE DI PESCA IN ACQUE SOGGETTE A DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

a) Le gare di pesca nei campi gara fissi e temporanei FIPSAS, posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la l'Associazione è titolare o concessionaria, vengono autorizzate e svolte in modo autonomo dalla F.I.P.S.A.S. – sotto la loro esclusiva responsabilità – e secondo proprie regolamentazioni, che devono comunque essere conformi alla normativa vigente (Nazionale, Regionale e Provinciale) in materia di pesca.

ART. 9 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA

b) Le richieste di immissione di ittiofauna devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dalla L.R. 31/08 e succ. mod. e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali".

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEI CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI

a) "L'Associazione Affidataria" è da considerarsi, a termini di legge, "consegnataria responsabile delle acque oggetto della concessione". Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei tratti di corso d'acqua oggetto della concessione. Pertanto il "Soggetto Gestore" solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento dell'attività di pesca dei singoli pescatori (anche in occasione di gare e manifestazioni di pesca) all'interno dei campi gara fissi provinciali.

b) "L'Associazione Affidataria" è responsabile della gestione del tratto del corso d'acqua in cui sono presenti i campi gara fissi provinciali secondo le modalità definite dalla normativa vigente (Regionale e Provinciale) e dall'apposita convenzione citata all'art. 1 del presente regolamento.

c) Il "Soggetto Gestore" potrà chiedere alla Provincia la modifica della collocazione o estensione dei campi gara fissi provinciali.

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

4.2 Campi gara fissi provinciali

a) "L'Associazione Affidataria" è da considerarsi, a termini di legge, "consegnataria responsabile delle acque oggetto della concessione". Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei tratti di corso d'acqua oggetto della concessione. Pertanto il "Soggetto Gestore" solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento dell'attività di pesca dei singoli pescatori (anche in occasione di gare e manifestazioni di pesca) all'interno dei campi gara fissi provinciali.

b) "L'Associazione Affidataria" è responsabile della gestione del tratto del corso d'acqua in cui sono presenti i campi gara fissi provinciali, che deve avvenire nel rispetto della legge ~~secondo le modalità definite dalla normativa vigente (Regionale e Provinciale)~~ e secondo quanto definito dall'apposita convenzione citata all'art. 1 del presente regolamento.

c) Il "Soggetto Gestore" potrà chiedere alla Provincia la modifica della collocazione o estensione dei campi gara fissi provinciali.

d) Al termine di ogni anno solare la "Associazione Affidataria" dovrà inviare alla Provincia una relazione sull'attività svolta sui campi gara fissi provinciali, nella quale **vengono evidenziare:** il numero complessivo di gare effettuate, il numero complessivo di partecipanti, **ed** eventuali problematiche emerse, ~~utilizzando delle modalità di raccolta dati concordate con la Provincia.~~

e) La gestione dei campi gara fissi alla "Associazione Affidataria" può essere revocata dalla Provincia:

- su richiesta dell'Associazione che li gestisce;
- per inadempienze del "Soggetto Gestore" relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nella citata Convenzione;
- **per gravi violazioni di legge commesse dal "Soggetto Gestore", con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di pesca e tutela dell'ittiofauna.**

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

d) Al termine di ogni anno solare la “Associazione Affidataria” dovrà inviare alla Provincia una relazione sull’attività svolta sui campi gara fissi provinciali, nella quale vengono evidenziati: il numero complessivo di gare effettuate, il numero complessivo di partecipanti, eventuali problematiche emerse, utilizzando delle modalità di raccolta dati concordate con la Provincia.

e) La gestione dei campi gara fissi alla “Associazione Affidataria” può essere revocata dalla Provincia:

- su richiesta dell’Associazione che li gestisce;
- per inadempienze del “Soggetto Gestore” relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nella citata Convenzione.

ART. 11 SOSPENSIONI – INTERRUZIONE GARA DI PESCA

a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dai seguenti soggetti:

- dalla Provincia, tramite la Polizia Provinciale;
- dalle guardie volontarie dell’Associazione, che svolgono la vigilanza nei campi gara temporanei provinciali;
- dalle guardie volontarie addette del “Soggetto Gestore” dei campi gara fissi provinciali;

a loro insindacabile giudizio - qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

ART. 12 SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 05.12.2008 n. 31 e succ. mod,

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

f) Nei tratti di corso d’acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori dotati di apposita copertura assicurativa.

g) Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondete a quello di svolgimento della gara fino all’inizio della stessa.

h) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal “Soggetto Gestore” in relazione a peculiari situazioni.

i) Per tutti gli altri aspetti non specificati dal presente Regolamento si rimanda alla normativa (regionale e provinciale) vigente in materia di pesca ed alla convenzione vigente tra la Provincia e Soggetto Gestore sull’affidamento dei campi gara fissi provinciali.

4.3 Campi gara temporanei provinciali

a) Nei campi gara temporanei provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all’inizio della stessa.

ART. 5 SOSPENSIONI-INTERRUZIONE

a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dai seguenti soggetti:

- dalla Provincia, tramite la Polizia Provinciale;
- = dalle guardie volontarie dell’Associazione, che svolgono la vigilanza nei campi gara ~~temporanei provinciali;~~
- ~~= dalle guardie volontarie addette del “Soggetto Gestore” dei campi gara fissi provinciali;~~

a loro insindacabile giudizio - qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

Regolamentazione Provinciale Pesca

Testo approvato con D.C.P. 89/12

REGOLAMENTO GARE

Proposta di modifica

Testo con evidenziato le modifiche

REGOLAMENTO GARE

ART. 6 ACQUE SOGGETTE A DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

- a) Le gare di pesca nei campi gara fissi e temporanei FIPSAS, posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la l'Associazione è titolare o concessionaria, vengono autorizzate e svolte – **anche per quanto riguarda l'attività di vigilanza e tabellatura** - in modo autonomo dalla F.I.P.S.A.S. – sotto la loro esclusiva responsabilità – e secondo le proprie regolamentazioni, che devono comunque essere conformi alla normativa vigente (~~Nazionale, Regionale e Provinciale~~) in materia di pesca;
- b) La FIPSAS solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento dell'attività di pesca nelle acque di cui al presente articolo.
- c) Sara cura della F.I.P.S.A.S. far rispettare i divieti di accesso e transito disposti sulle arginature e le banchine dai soggetti preposti, ed ogni altro divieto o prescrizione di legge.

ART. 7 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA

- a) Le immissione di ittiofauna devono essere autorizzate dalla Provincia ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod.;
- b) Le richieste devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dal presente Regolamento e dal “Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali”.

ART. 8 SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 05.12.2008 n. 31 e succ. mod,

Regolamentazione Provinciale Pesca

Regolamento Pesca Provinciale

Testo definitivo

ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE

a) I campi gara fissi sono indicati nel Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca” nel paragrafo “Azzonamento”, che include sia quelli provinciali che i campi gara previsti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria;

b) Come previsto dal Piano Ittico Provinciale, ai sensi degli artt. 134 comma 6 e 136 della L.R. 31/08 e succ. mod., dell’art. 13 del R.R. 9/03 e succ. mod., la Provincia con apposita convenzione affida ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito “Associazione Affidataria” o “Soggetto Gestore”), la gestione dei tratti di corso d’acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi provinciali definiti dal Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca”. Sarà cura e responsabilità del “Soggetto Gestore” tabellare correttamente ed in modo permanente i citati tratti con apposita cartellonistica (vigilando sulla stessa), secondo le disposizioni definite dalla Provincia.

c) Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate, nei corsi d’acqua posti sul territorio provinciale dietro autorizzazione/concessione della Provincia (per i campi gara temporanei provinciali), della “Associazione Affidataria” (per i campi gara fissi provinciali) e della FIPSAS (per i campi gara posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria), dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.

d) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrata:

- alla **Provincia** per quanto riguarda i campi gara temporanei provinciali;
- all’**Associazione Affidataria** per quanto riguarda i campi gara fissi provinciali;
- alla Sezione Provinciale Pesca Sportiva Attività Subacquee di Cremona affiliata **F.I.P.S.A.S.** per quanto riguarda i campi gara (fissi e temporanei) posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria

che si occuperanno rispettivamente dell’istruttoria e della relativa assegnazione della gara.

ART. 2 CAMPI GARA PROVINCIALI – PRESENTAZIONE DOMANDA

2.1A Campi gara temporanei provinciali – prenotazione e autorizzazione

a) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrata alla Provincia dal responsabile del soggetto richiedente - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - compilando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, redatto in carta legale (allegando una marca da bollo di valore legale corrente, salvo i soggetti esenti), comunicando i seguenti dati:

- gli estremi dell’Associazione o dell’Ente facente richiesta;
- le generalità del responsabile del soggetto richiedente;
- la denominazione completa del corso d’acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, indicando la sponda idrografica interessata;
- gli estremi catastali del terreno interessato dal campo gara temporaneo richiesto;
- il nominativo del proprietario del terreno interessato dal campo gara temporaneo richiesto;
- il numero massimo previsto dei partecipanti alla gara/manifestazione di pesca;
- l’orario di inizio e fine della gara/manifestazione di pesca;
- la specie (nome italiano completo), quantità e pezzatura della fauna ittica che si desidera eventualmente immettere;
- l’Associazione Piscatoria qualificata a cui desidera venga affidata l’attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca:

Regolamento Pesca Provinciale

Testo definitivo

ed allegando:

- copia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità;
- cartografia in scala 1:10.000 del corso d'acqua, evidenziando il tratto interessato dal campo gara;
- cartografia in scala 1:2.000 del corso d'acqua, evidenziando il tratto e la sponda interessata dal campo gara;
- consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la gara/manifestazione, con relativa copia del suo documento di identità in corso di validità;
- nulla osta del Comune in cui ricade il tratto di corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca;
- nulla osta del soggetto gestore del corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca;
- copia della ricevuta del versamento postale relativo alle spese d'istruttoria provinciali;
- ricevuta del versamento relativo al pagamento delle spese di vigilanza e tabellatura (vedesi art. 3.1).

b) Il richiedente, se interessato al posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso - così come previsto dall'art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod. - deve farne esplicita richiesta alla Provincia allegando in merito il nulla osta del soggetto gestore del corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca.

c) Sarà cura e responsabilità della Società organizzatrice possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.

d) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo il caso previsto al comma successivo.

e) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza (nell'arco dello stesso anno solare), con un sopralluogo, le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.

f) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.

g) Nel caso pervengano richieste di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica per iscritto, ai sensi di legge, all'interessato che deve inviare nei termini richiesti la documentazione o i dati mancanti. In caso contrario la Provincia - ai sensi di legge - invierà al richiedente l'atto di diniego allo svolgimento della gara/manifestazione di pesca.

h) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto.

2.1B Campi gara temporanei provinciali – affidamento vigilanza

a) La Provincia affida con apposito atto l'attività di tabellatura e vigilanza ad una Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presente sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. – F.I.P.S.A.S.) tenuto conto di quanto indicato in merito dal richiedente.

b) Il richiedente è tenuto a versare direttamente all'Associazione Piscatoria, che svolgerà il servizio di vigilanza, un rimborso economico (definito dalla stessa) per l'attività svolta.

c) Con l'accordo del richiedente e dell'Associazione designata alla vigilanza, quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito.

d) Nel caso in cui il richiedente non indichi nel modulo di richiesta il nominativo della Associazione Piscatoria a cui preferibilmente affidare l'attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca, la Provincia provvederà comunque a sua discrezione all'individuazione della stessa.

Regolamento Pesca Provinciale

Testo definitivo

2.2 Campi gara fissi provinciali

- a) La prenotazione delle gare di pesca nei campi gara fissi provinciali deve essere effettuata alla “Associazione Affidataria”, secondo le modalità definite da quest’ultima.
- b) Il richiedente è tenuto a versare al “Soggetto Gestore” un contributo economico per l’attività di tabellatura e vigilanza, nelle modalità ed i tempi individuati da quest’ultimo.

ART. 3 CAMPI GARA PROVINCIALI – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA

3.1 Disposizioni generali

- a) L’attività di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca è svolta dalle guardie giurate volontarie dell’Associazioni Piscatorie preposta, così come indicato al successivo punto 4.2 relativamente ai campi gara fissi provinciali e al successivo punto 4.3 relativamente ai campi gara temporanei provinciali.
- b) Le guardie volontarie dell’Associazione preposta devono vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare sul corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le guardie volontarie addette alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.
- c) Ogni gara di pesca regolarmente autorizzata/collocata necessita, per poter essere svolta, del preventivo posizionamento - lungo il tratto di campo assegnato - di cartelli riportanti le seguenti diciture:
 - “Campo gara di pesca”,
 - “Provincia di Cremona”;
 - la data e l’ora (inizio e fine) di svolgimento della gara;
 - la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo;
 - il nominativo completo del soggetto autorizzato a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
 - il nominativo dell’Associazione che svolge l’attività di vigilanza.
- d) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea di principio, essere collocati secondo le seguenti modalità:
 - i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l’uno dall’altro;
 - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- e) I cartelli e relativi paletti devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimossi al termine della stessa.
- f) sarà cura dell’Associazione addetta alla vigilanza procurarsi l’attrezzatura necessaria (cartelli, paletti ecc.) alla corretta tabellatura del campo gara.
- g) In presenza di linee elettriche, fatto salvo quanto disposto in merito dal Piano Ittico Provinciale e dal presente Regolamento (art. 4.1 lett. d), l’Associazione addetta alla vigilanza - in collaborazione con il soggetto autorizzato alla gara di pesca (nel caso di campo gara temporaneo) deve segnalare con appositi cartelli il pericolo.
- h) Qual’ora l’Associazione Piscatoria affidataria della vigilanza abbia o constati delle problematiche connesse al regolare svolgimento dell’attività di vigilanza o della gara di pesca deve tempestivamente contattare la Polizia Provinciale ed inviare appena possibile tempestivamente apposita comunicazione scritta (tramite fax) alla Provincia.
- i) Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di necessità dalla Provincia al “Soggetto Gestore” o all’Associazione addetta alla vigilanza.
- j) Sarà cura dell’Associazione addetta alla vigilanza inviare preventivamente alla Provincia i nominativi delle guardie giurate volontarie assegnate alla vigilanza dei campi gara.

Regolamento Pesca Provinciale

Testo definitivo

3.2 Campi gara fissi provinciali

- a) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara fissi è svolta dalle guardie giurate volontarie ittiche della “Associazione Affidataria”, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- b) La “Associazione Affidataria” del campo gara trasmette preventivamente alla Polizia Provinciale, al Servizio Caccia e Pesca della Provincia e ad altri soggetti interessati, (secondo le disposizioni impartite dalla Provincia) l’elenco delle gare di pesca collocate nei campi gara fissi provinciali.

3.3 Campi gara temporanei provinciali

- a) L’attività di vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee deve essere svolta dall’Associazione Piscatoria affidataria indicata con apposito atto dalla Provincia, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.

ART. 4 DISPOSIZIONI GESTIONALI DEI CAMPI GARA

4.1 Disposizioni generali

- a) Nei campi gara (fissi e temporanei) l’esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara regolarmente autorizzata/assegnata, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, indicato nell’atto di assegnazione.
- b) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all’interno del tratto a loro assegnato.
- c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio non superiore a 10 m.
- d) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche aeree - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all’obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.
- e) Gli organizzatori/soggetto autorizzato e la vigilanza volontaria preposta sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l’incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- f) Nel corso della gara-manifestazione, l’attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- g) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l’attività di pesca nei tratti lasciati liberi.
- h) L’autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l’esercizio della pesca ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici e sicurezza, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta ecc.) per i quali dovrà provvedere l’organizzatore/soggetto autorizzato, quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.
- i) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva, sia agonistica che non agonistica. Le eventuali certificazioni sanitarie necessarie devono, su richiesta della Provincia, essere messe a disposizione per una presa visione delle stesse;
- j) É fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d’acqua esche e pasture non utilizzate.
- k) Devono essere rispettati l’ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara i garisti devono effettuare un’accurata pulizia del tratto a loro assegnato.
- l) Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di necessità dalla Provincia ai soggetti interessati dalla gara/manifestazione di pesca.

Regolamento Pesca Provinciale

Testo definitivo

4.2 Campi gara fissi provinciali

- a) “L’Associazione Affidataria” è da considerarsi, a termini di legge, “consegnataria responsabile delle acque oggetto della concessione”. Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall’utilizzo dei tratti di corso d’acqua oggetto della concessione. Pertanto il “Soggetto Gestore” solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento dell’attività di pesca dei singoli pescatori (anche in occasione di gare e manifestazioni di pesca) all’interno dei campi gara fissi provinciali.
- b) “L’Associazione Affidataria” è responsabile della gestione del tratto del corso d’acqua in cui sono presenti i campi gara fissi provinciali, che deve avvenire nel rispetto della legge e secondo quanto definito dall’apposita convenzione citata all’art. 1 del presente regolamento.
- c) Il “Soggetto Gestore” potrà chiedere alla Provincia la modifica della collocazione o estensione dei campi gara fissi provinciali.
- d) Al termine di ogni anno solare la “Associazione Affidataria” dovrà inviare alla Provincia una relazione sull’attività svolta sui campi gara fissi provinciali, nella quale evidenziare: il numero complessivo di gare effettuate, il numero complessivo di partecipanti, ed eventuali problematiche emerse.
- e) La gestione dei campi gara fissi alla “Associazione Affidataria” può essere revocata dalla Provincia:
- su richiesta dell’Associazione che li gestisce;
 - per inadempienze del “Soggetto Gestore” relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nella citata Convenzione;
 - per gravi violazioni di legge commesse dal “Soggetto Gestore”, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di pesca e tutela dell’ittiofauna.
- f) Nei tratti di corso d’acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori dotati di apposita copertura assicurativa.
- g) Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondente a quello di svolgimento della gara fino all’inizio della stessa.
- h) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal “Soggetto Gestore” in relazione a peculiari situazioni.
- i) Per tutti gli altri aspetti non specificati dal presente Regolamento si rimanda alla normativa (regionale e provinciale) vigente in materia di pesca ed alla convenzione vigente tra la Provincia e Soggetto Gestore sull’affidamento dei campi gara fissi provinciali.

4.3 Campi gara temporanei provinciali

- a) Nei campi gara temporanei provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all’inizio della stessa.

ART. 5 SOSPENSIONI-INTERRUZIONE

- a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dai seguenti soggetti:
- dalla Provincia, tramite la Polizia Provinciale;
 - dalle guardie volontarie dell’Associazione, che svolgono la vigilanza nei campi gara;
- a loro insindacabile giudizio - qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

Regolamento Pesca Provinciale

Testo definitivo

ART. 6 ACQUE SOGGETTE A DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

- a) Le gare di pesca nei campi gara fissi e temporanei FIPSAS, posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la l'Associazione è titolare o concessionaria, vengono autorizzate e svolte – anche per quanto riguarda l'attività di vigilanza e tabellatura - in modo autonomo dalla F.I.P.S.A.S. – sotto la loro esclusiva responsabilità – e secondo le proprie regolamentazioni, che devono comunque essere conformi alla normativa vigente in materia di pesca;
- b) La FIPSAS solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento dell'attività di pesca nelle acque di cui al presente articolo.
- c) Sara cura della F.I.P.S.A.S. far rispettare i divieti di accesso e transito disposti sulle arginature e le banchine dai soggetti preposti, ed ogni altro divieto o prescrizione di legge.

ART. 7 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA

- a) Le immissione di ittiofauna devono essere autorizzate dalla Provincia ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod.;
- b) Le richieste devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dal presente Regolamento e dal “Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali”.

ART. 8 SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 05.12.2008 n. 31 e succ. mod,